

# Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



#### N. 29

# ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

TITOLO ATTO: Proposta di decisione del Consiglio relativa al regime dei "dazi di

mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante modifica

della decisione n. 940/2014/UE

NUMERO ATTO COM(2021) 95

NUMERO PROCEDURA 2021/0051 (CNS)

AUTORE Commissione europea

**DATA DELL'ATTO** 03/03/2021

DATA DI TRASMISSIONE 15/03/2021

SCADENZA OTTO SETTIMANE 10/05/2021

ASSEGNATO IL 16/03/2021

**DEFERIMENTO PER MERITO** 6<sup>a</sup>

OGGETTO Proroga delle esenzioni parziali o totali dall'imposta «dazi di

mare» per alcuni prodotti delle regioni ultraperiferiche francesi.

BASE GIURIDICA Articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(TFUE), ai sensi del quale il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche dell'UE (par. 1). Tali misure sono giustificate in virtù della "situazione socioeconomica strutturale" di tali territori, aggravata da alcuni fattori che recano grave danno al loro sviluppo (distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, dipendenza economica da alcuni prodotti).

Le misure in argomento riguardano in particolare politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi

orizzontali dell'Unione (par. 2).

Nel tenere conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche, non si deve per contro "compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni" (par. 3).

## PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La proposta in esame è considerata conforme al principio di sussidiarietà in termini di:

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione: solo queste possono disciplinare, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione, le modalità di applicazione dei Trattati;

valore aggiunto per l'Unione in termini di coesione territoriale e tutela della concorrenza una volta alleviati gli svantaggi concorrenziali di cui soffrono le regioni ultraperiferiche. Questi determinano tra l'altro la dipendenza dalle materie prime e dall'energia e una dimensione ridotta del mercato locale, associata a ridotte esportazioni. Ciò si traduce in un aumento dei costi di produzione, cosicché in assenza di misure correttive i prodotti fabbricati localmente sarebbero meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, anche considerando i costi di trasporto.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità** poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare:

- riguarda esclusivamente prodotti per i quali sono stati dimostrati i costi supplementari sostenuti in relazione ai prodotti fabbricati localmente,
- l'aliquota massima di imposizione differenziata è limitata a quanto è necessario in considerazione dei costi;
- l'onere fiscale gravante sui prodotti importati nelle regioni ultraperiferiche non va al di là di quanto necessario per compensare la minore competitività dei prodotti locali.

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata **segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.** Non risulta ancora pervenuta la relazione governativa prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge.

#### 1) CONTESTO NORMATIVO

L'Unione europea comprende **nove regioni ultraperiferiche**, geograficamente molto distanti dal continente europeo: Guadalupa e Riunione, Mayotte, Guyana francese e Martinica, Saint-Martin (Francia); Azzorre e Madera (Portogallo); isole Canarie (Spagna). Questi territori sono parte integrante dell'UE e soggetti all'applicazione della normativa dell'Unione, fatti salvi **adeguamenti dovuti alla loro particolare posizione geografica e alle difficoltà che ne derivano**<sup>1</sup>.

La <u>decisione n. 940/2014/UE del Consiglio</u> autorizza la Francia ad applicare, fino al 30 giugno 2021, **esenzioni parziali o totali dai dazi di mare**<sup>2</sup> per taluni prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche, per i quali esistono una produzione locale, importazioni significative che potrebbero comprometterne il mantenimento e costi supplementari che determinano un aumento dei prezzi rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno.

## 2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per maggiori dettagli, si rinvia al <u>sito della Commissione europea</u> e alla pubblicazione del Parlamento europeo: "<u>Le regioni ultraperiferiche</u>", dicembre 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I dazi di mare sono un'imposta indiretta che si applica alle cessioni e alle importazioni di beni nelle regioni ultraperiferiche francesi. In linea di massima, essa si applica nello stesso modo ai prodotti fabbricati localmente e a quelli fabbricati altrove (Francia metropolitana, altri Stati membri o paesi terzi).

Il documento in esame autorizza la Francia ad applicare fino al 31 dicembre 2027 esenzioni parziali o totali dai "dazi di mare" per i prodotti fabbricati localmente nelle regioni ultraperiferiche (articolo 1, par. 1), elencati puntualmente negli <u>Allegati</u> della proposta sulla base classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune<sup>3</sup>. Tali prodotti - specifica l'articolo 2 - "sono stati selezionati sulla base della dimostrazione di costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno a scapito della competitività dei prodotti fabbricati localmente".

L'applicazione delle esenzioni non può portare a differenze superiori a 30 punti percentuali rispetto alle aliquote d'imposta applicate a prodotti analoghi non provenienti dalle regioni ultraperiferiche interessate (articolo 1, par. 2, c. 1) né si possono superare i costi supplementari dimostrati o "la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuovere e sviluppare le attività economiche locali" (articolo 1, par. 2, c. 2).

Ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 settembre 2025 si valuterà - sulla base di una relazione predisposta dalla Repubblica francese - se continueranno a essere soddisfatte le condizioni che giustificano l'applicazione del regime di imposizione in via di introduzione.

A cura di: Laura Lo Prato

29 marzo 2021

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune è riportata nell'Allegato I del <u>regolamento (CEE)</u> <u>n. 2658/87 del Consiglio</u>, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.